



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria

Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

A.U.A. n° 41/2018

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta **Pitale Antonino & C. snc** per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N.

1456 del 29/11/18

DETERMINAZIONE N.

1456

del

06/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;

VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;

VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab. del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTA l'istanza, pervenuta tramite S.U.A.P. in delega alla CCIAA di Messina, con nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n° 24979/17 del 14.07.2017, da parte della **Ditta PITALE ANTONINO & C. snc** volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina;

VISTO il D.D.G. n° 40 del 10.01.2007 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed ancora vigente (All. 1);

VISTA la relazione sull'impatto acustico del 22.12.2016 allegata alla sopra citata istanza;

VISTO il verbale n° 29cds della Conferenza dei servizi del 20.09.2017, convocata da questa Direzione, durante la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali da parte degli Enti partecipanti;

VISTA l'integrazione documentale inoltrata dalla Ditta con nota del 17190 del 16.11.2017, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 39908/17 del 17.11.2017;

VISTO il parere favorevole dell'ARPA ST di Messina trasmesso con nota prot. n° 2763 del 18.01.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 2030/18;

VISTO Il N.O. idraulico con prescrizioni rilasciato dal Genio Civile con nota protocollo n° 19535 del 26.01.2018, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 29961 del 01.02.2018, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 3887/18;

VISTO il verbale n° 3cds della Conferenza dei servizi del 12.03.2018 in cui vengono rilevate alcune criticità e vengono concessi 30 giorni alla Ditta per il superamento delle stesse;

VISTA l'ultima integrazione documentale prodotta dalla Ditta dopo ulteriori proroghe concesse, inoltrata dal SUAP competente con nota prot. n° 213094 del 28.08.2018 ed assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 28952/18;

VISTO il verbale n° 13cds della Conferenza dei servizi del 18.09.2018;

VISTO il parere favorevole dell'UTA per le emissioni in atmosfera e per lo smaltimento acque reflue con prescrizioni, trasmesso con nota prot. n° 59438 del 27.09.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 33689/18 del 02.10.2018 (All. 2);

VISTO il N.O. al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel Torrente Rodia delle acque di sfioro di seconda pioggia con prescrizioni da parte del Dipartimento Ambiente del Comune Messina trasmesso con nota n° 269765 del 15.10.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente in pari data al n° 35118/18, che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 3);

VISTO il parere sindacale favorevole protocollo n° 275245 del 19.10.2018, trasmesso con nota 23210 del 07.11.2018 ed assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 37526/18;

VISTO il provvedimento di iscrizione n° 20 del 20.11.2018 al Registro provinciale dei recuperatori rifiuti rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione che si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 4);

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO che la Provincia, oggi Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) del
ATTO DPR n° 59/13 è stata individuata quale Autorità Competente ai fini del rilascio,
rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane
continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **Ditta PITALE Antonino & C. s.n.c.** ai sensi del comma 1 lett. a, c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 20 del 20.11.2018, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 4), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 3) Il gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nel D.D.G. n° 40 del 10.01.2007 (All.1). Inoltre dovrà:

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (Copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta;
- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni imposte nel parere del Dipartimento Ambiente – Sanità (All.3) per la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali.

Art. 5) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Si chiarisce che sono da intendersi valide tutte le prescrizioni riportate nel parere dell'UTA ad esclusione di quanto riportato alle lettere l e m a pagina 9 (All. 2), in quanto presso lo stabilimento non sono presenti emissioni convogliate, ma solo diffuse.

Art. 6) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Inoltre è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 7) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 12) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alle Ditte interessate, all'Ufficio Ambiente e Sanità del Comune di Messina (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Loc. Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ilana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta PITALE Antonino & C. s.n.c.** ai sensi del comma 1 lett. a, c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nello stabilimento sito in Loc. Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina alle seguenti condizioni:

Art. 1) Il gestore dovrà svolgere tutte le operazioni descritte nel ciclo produttivo all'interno dell'area dello stabilimento, nelle aree individuate nella relazione tecnica e ad esse preposte, e comunque nel campo di azione del sistema di abbattimento, che dovrà essere mantenuto in funzione per il tempo necessario ad abbattere le emissioni di polveri per evitare dispersioni sia all'interno che all'esterno dello stabilimento.

Art. 2) Il gestore, per l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5, è autorizzato a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle contenute nel Provvedimento di rinnovo di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti n° 20 del 20.11.2018, rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti e Controlli di questa Direzione (All. 4), rispettando le prescrizioni in esso riportato.

Art. 3) Il gestore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni riportate nel D.D.G. n° 40 del 10.01.2007 (All.1). Inoltre dovrà:

- dotare i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (Copertura con teloni);
- provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- limitare il più possibile la velocità dei mezzi in transito all'interno dell'area di lavoro;
- assicurare una adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico;
- prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento coprendoli eventualmente con stuoie o garantendo un'adeguata umidificazione dei cumuli che dovranno essere di altezza ridotta;

- eseguire la manutenzione dei sistemi di abbattimento e dell'impianto di raccolta e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento programmando verifiche periodiche. Tali verifiche, così come altra operazione di manutenzione, dovranno essere annotate su apposito registro vidimato, dotato di pagine a numerazione progressiva, a disposizione per consultazione delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività.

Art. 4) Il gestore dovrà attenersi alle prescrizioni imposte nel parere del Dipartimento Ambiente – Sanità (All.3) per la regimentazione delle acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali.

Art. 5) Il gestore dovrà predisporre una relazione annuale, da inviare alla Città Metropolitana di Messina, all'ARPA S.T. di Messina e all'Area 2 U.O.B. A2.7 UTA di Messina, riportando gli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti presenti nello stabilimento al fine di garantirne l'efficacia, secondo quanto previsto nell'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

In tale comunicazione dovranno essere riportate: a) le ore di funzionamento degli impianti in relazione alle capacità produttive degli stessi, b) le modalità di gestione delle vasche di decantazione, c) la quantità dei fanghi generati dalla raccolta delle acque prodotte dall'utilizzo del sistema di abbattimento a pioggia delle polveri diffuse, d) il consumo idrico annotando mensilmente su apposito registro la lettura del contatore volumetrico dell'acqua utilizzata.

Si chiarisce che sono da intendersi valide tutte le prescrizioni riportate nel parere dell'UTA ad esclusione di quanto riportato alle lettere l e m a pagina 9 (All. 2), in quanto presso lo stabilimento non sono presenti emissioni convogliate, ma solo diffuse.

Art. 6) Il gestore dovrà attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Inoltre è necessaria l'adozione di tutte le misure indispensabili al fine della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Art. 7) La presente autorizzazione ha la durata quindici anni a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. territorialmente competente. La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 8) Il Dipartimento dell' ARPA S.T. di Messina eserciterà le funzioni tecniche di competenza discendenti dall'art. 90 della Legge Regionale n° 6 del 03.05.2001.

Art. 9) Si fa obbligo al gestore di comunicare a questa Direzione qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva che possano comportare variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera.

Art. 10) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Art. 11) In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie questa Direzione segnalerà alle Autorità competenti ogni violazione della normativa vigente.

Art. 12) Sono fatte salve le altre autorizzazioni di natura non ambientale che il gestore avrà cura di richiedere agli Enti preposti.

Art. 13) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alle Ditte interessate, all'Ufficio Ambiente e Sanità del Comune di Messina (ME), all'ARPA S.T. di Messina, all'ARTA Area 2 Coordinamento U.T.A. dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 14) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Loc. Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina.

Art. 15) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 27.11.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA



I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

UFFICIO AMBIENTE E SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE
MESSINA
27/11/2018

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, li 27.11.2018

IL DIRIGENTE
Ing. Armando CAPPADONIA

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere *favorevole*..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____
impegno n. _____

Il Dirigente del Servizio Finanziario
IL DIRIGENTE F.F.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI — **Dott. Massimo Ramieri**

UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 4/12/18 Il Funzionario

D. D. G. n. 40

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANAASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
VISTO l'abrogato Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
VISTA la Legge n. 288 del 4/08/1989;
VISTO il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
VISTO il D.A. n. 31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
VISTO il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTA la parte quinta del D. Lgs. 152 del 03.04.06, che detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e i suoi allegati;
VISTA la nota datata 07.07.03 (All. 1), acquisita al protocollo dell'U.O. S3-VIII Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Messina con n. 421 dell'08.07.03, con la quale la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., con sede legale in Villaggio Gesso Via Belvedere n. 154 nel Comune di Messina, ha fatto domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di vagliatura e frantumazione di materiale inerte da svolgere in c.da Rocche Mulino - Torrente Rodia - nel Comune di Messina;
VISTI gli elaborati progettuali allegati a detta istanza e di seguito elencati:
 - scheda informativa generale inquinamento atmosferico,
 - relazione tecnica,
 - stralcio IGM 1:25000,
 - stralcio aerofotogrammetrico 1:10000,
 - scheda tecnica frantumatore,
 - certificato C.C.I.A.A.,
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato;
VISTA la relazione tecnica integrativa (All. 2), trasmessa dalla Ditta con nota acquisita al protocollo dell'U.O. S3-VIII Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Messina con n. 432 del 19.04.04
VISTO il parere favorevole espresso dalla C.P.T.A. di Messina nella seduta del

04.05.04 (All. 3);

VISTA la nota n. 6796 del 29.11.04 (All. 4), con la quale il Comune di Messina ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88;

VISTO l'Atto autorizzatorio n. 1/2005 prot. n. 5400/8.2 dell'11.02.05, con il quale la Provincia Regionale di Messina, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, ha concesso alla Ditta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla vagliatura di materiale inerte da svolgere in c.da Rocche Mulino - Torrente Rodia - nel Comune di Messina;

VISTO il verbale n. 305 del 14.11.05 (All. 5), relativo al sopralluogo effettuato in data 07.11.05 dalla Provincia Regionale di Messina, nel quale si evidenzia che l'impianto è conforme a quanto dichiarato nell'istanza e che la Ditta ha comunicato la data di messa in esercizio;

VISTA la nota n. 15816 del 03.03.06, con la quale questo Servizio ha invitato le Province Regionali a trasmettere gli incartamenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per impianti di frantumazione di rifiuti inerti, al fine di permettere l'emanazione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che tutta la documentazione citata è stata trasmessa dalla Provincia Regionale di Messina con nota n. 37366 del 31.10.06 (All. 6);

CONSIDERATO che il provvedimento concesso dall'Amministrazione Provinciale sarà revocato contestualmente all'emanazione del presente provvedimento;

RITENUTO di poter sostituire l'autorizzazione concessa alla Ditta, uniformemente a quanto già fatto con le altre Province Regionali del territorio siciliano, in quanto la tipologia dell'impianto non rientra tra quelle la cui autorizzazione è stata delegata alle Province Regionali;

VISTA la nota n. 72107 del 17.10.06, con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha disposto che i provvedimenti amministrativi devono essere temporaneamente inviati alla sua firma;

RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I, condivisa dal Dirigente Responsabile del Servizio 3,

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, alla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., con sede legale in Villaggio Gesso, Via Belvedere n. 154, nel Comune di Messina, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di vagliatura di materiale inerte svolta in c.da Rocche Mulino - Torrente Rodia - nel Comune di Messina.

Gli atti e gli elaborati progettuali di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente decreto:

- istanza della Ditta del 07.07.03 (All. 1), completa dei seguenti

elaborati:

- scheda informativa generale inquinamento atmosferico,
- relazione tecnica,
- stralcio IGM 1:25000,
- stralcio aerofotogrammetrico 1:10000,
- scheda tecnica frantumatore,
- certificato C.C.I.A.A.,
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato,
- relazione tecnica integrativa (All. 2),
- parere favorevole della C.P.T.A. di Messina (All. 3),
- parere favorevole n. 6796 del 29.11.04 del Comune di Messina (All. 4),
- verbale n. 305 del 14.11.05 della Provincia Regionale di Messina (All. 5),
- nota n. 37366 del 31.10.06 della Provincia Regionale di Messina (All. 6).

Art. 2 – L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

la ditta dovrà provvedere, al fine dell'abbattimento delle emissioni diffuse polverulenti,:

- a inumidire il materiale nel corso delle fasi di frantumazione, vagliatura e trasferimento,
- ad inumidire i piazzali in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati,
- alla piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta nell'intero perimetro dell'impianto,
- a inumidire regolarmente il materiale stoccato, soprattutto nelle giornate particolarmente ventose.

Gli umidificatori dovranno essere temporizzati e regolati automaticamente. E' fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale lavorato entro 3 m dalla recinzione.

Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono

rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ad esso allegati ed ai contenuti del D.Lgs. 152/06.

La Ditta, entro giorni 15 dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà trasmettere al Servizio 3 di questo Assessorato, alla Provincia Regionale ed al D.A.P. di Messina, apposita planimetria, firmata da un tecnico abilitato, nella quale sia descritto l'assetto attuale e definitivo dell'impianto, con particolare riferimento alle aree di movimentazione, di stoccaggio e di vagliatura; nella stessa planimetria dovranno essere individuati gli umidificatori prescritti. Detto elaborato dovrà essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato e del titolare dell'impianto. Il mancato adempimento a quanto sopra comporterà la sospensione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs. 152/06.

Art. 4 – Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto al D.A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/7/1997.

Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed al Servizio 3 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Art. 5 – La Ditta, entro tre anni dal presente provvedimento, dovrà adeguarsi a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 270 del D. Lgs. 152/06.

Art. 6 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo,

10 GEN. 2007



DIRIGENTE GENERALE
(Arch. Pietro Tolomeo)





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

AREA 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
UOB A.2.7 Ufficio Territoriale Ambiente - Messina
Via Geraci Is. 87 - 98123 Messina
Tel. 090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Mail: updm.messina@regione.sicilia.it

Rif. Prot. n. _____ del _____

Messina, Prot. U.T.A. n. 58438 del 27 SET. 2018

Oggetto: Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. - Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. Parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e ii, per procedure semplificate ex art. 216 del Dlgs. 152/2006, derivanti dall'attività recupero (R5) e messa in riserva (R13) nello stabilimento sito in località Rocche Mulino, Villaggio Rodia del Comune di Messina.

Parere AUA n. ME 18 dell'UTA di Messina

1. Premessa:

- il SUAP del Comune di Messina, in delega alla CCIAA di Messina, ha trasmesso mezzo PEC del 14/07/2017 l'istanza A.U.A. avente protocollo n. REP PROV ME/ME-SUPRO/0008648 del 14/07/2017 e assunta al protocollo UTA di Messina con il n. 54021 del 21/07/2017, della **Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c.**, per procedure semplificate ex art. 216 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per il rinnovo dei titoli abilitativi relativi all'attività di messa in riserva e recupero/riutilizzo di rifiuti non pericolosi (R5-R13);
- l'UTA di Messina con nota prot. n. 57697 del 04/08/2017 ha comunicato che non è stato possibile scaricare gli allegati ricevuti per PEC dal SUAP di Messina e ha invitato la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. a trasmettere al protocollo dell'UTA di Messina l'intero progetto ai fini dell'A.U.A. su supporto informatico (file in PDF) e in duplice copia originale;
- la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. ha trasmesso, quanto richiesto, con nota prot. n. 57697 del 14/08/2017, assunta al protocollo dell'UTA di Messina con il n. 59401 del 14/08/2017;
- la Città Metropolitana di Messina, mezzo PEC del 01/09/2017, VI Direzione Ambiente Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, con nota prot. n. 29797/17 del 01/09/2017 (Prot. int. n. 5090 del 31/08/2017), assunta al protocollo di questa UOB con il n. 62373 del 06/09/2017, ha convocato la **CdS per il 20/09/2017 alle ore 9:30**;
- l'UTA di Messina con nota prot. n. 64974 del 18/09/2017 ha comunicato alla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. la richiesta d'integrazione documenti ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio;
- la Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, mezzo PEC del 22/09/2017, con nota prot. n. 32771/17 del 22/09/2017 (Prot. int. n. 5509/VI del 21/09/2017), assunta al protocollo di questa UOB con il n. 67429 del 27/09/2017, ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi del 20/09/2017, allegando la seguente documentazione:
 - All. 1 - Delega del Dott. Antonino Marchese per partecipare alla CdS del 20/09/2017 per conto dell'ARPA.;
 - All. 2 - Delega dell'arch. Leopoldo Marchetta per partecipare alla CdS del 20/09/2017 per conto del Comune di Messina (Area Tecnica-Dip. Ambiente e Sanità);
 - All. 3 - Delega dell'istruttore Piero Catena per partecipare alla CdS del 20/09/2017

Dirigente dell'Ufficio Territoriale Ambiente - Messina UOB A.2.7 - Ing. Giampaolo Nicoia - e-mail: mmessina@regione.sicilia.it
Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

U.R.P. Tel. 091.7077130 - urp.ambiente@regione.sicilia.it

per conto dell'U.T.A. di Messina;

- All. 4 – Nota SUAP Sportello Unico Municipio di Messina (prot. 224982 del 14/09/2017) di sollecito rilascio parere;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso per mezzo PEC del 27/09/2017 la nota prot. n. 236008 del 26/09/2017 con cui invita la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. a produrre la documentazione integrativa richiesta dall'UTA di Messina con nota prot. n. 64974 del 18/09/2017, che allega;
- la Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente – Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, per mezzo PEC del 16/11/2017, con nota prot. n. 34437/17 del 04/10/2017 (Prot. int. n. 5778 del 03/10/2017), assunta al protocollo di questa UOB con il n. 70992 del 11/10/2017, comunica che ha ritrasmesso al SUAP di Messina la nota prot. 32771/17 del 22/09/2017 in quanto nell'oggetto manca il codice della pratica a cui si riferisce la comunicazione;
- la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. ha trasmesso con nota assunta al protocollo di questa UOB con il n. 77176 del 03/11/2017 l'integrazione della documentazione richiesta con nota prot. n. 64974 del 18/09/2017 e nella stessa nota si precisa: *"relativamente all'acquisizione del Nulla Osta ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, comunica che il N.O. sarà integrato a breve"*;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso per mezzo PEC del 16/11/2017 la nota Prot. n. 285010 del 15/11/2017, assunta al protocollo di questa UOB con il n. 80815 del 20/11/2017, e gli allegati della documentazione richiesta da questo Ufficio alla Ditta con nota prot. n. 64974 del 18/09/2017;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso per mezzo PEC del 16/11/2017 la nota trasmessa dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., assunta al protocollo di questa UOB con il n. 80817 del 20/11/2017, relativa all'integrazione della documentazione richiesta da questo Ufficio alla con nota prot. n. 64974 del 18/09/2017;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso per mezzo PEC del 01/02/2018 la nota Prot. n. 29961 del 01/02/2018, assunta al protocollo di questa UOB con il n. 9679 del 15/02/2018, con la quale si trasmette il nulla osta ai fini idraulici del Genio Civile di Messina (prot. n. 19535 del 26.01.2018);
- la Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente – Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, mezzo PEC del 01/02/2018, ha trasmesso la nota prot. n. 4851/18 del 09/02/2018 (Prot. int. n. 794 del 08/02/2018), assunta al protocollo di questa UOB con il n. 9325 del 14/02/2018, con la quale ha riconvocato la **CdS per il 12/03/2018 alle ore 12:00**, per riattivare l'iter procedurale;
- l'UTA di Messina con nota prot. n. 10482 del 20/02/2018 ha inoltrato alla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. la richiesta di integrazione documentale necessaria ai fini della prosecuzione dell'iter istruttorio;
- la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. ha trasmesso con nota assunta al protocollo di questa UOB con il n. 14051 del 06/03/2018 l'integrazione della documentazione richiesta con nota prot. n. 10482 del 20/02/2018;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso mezzo PEC del 05/03/2018 la nota trasmessa dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., assunta al protocollo di questa UOB con il n. 14051 del 06/03/2018, relativa all'integrazione della documentazione richiesta da questo Ufficio alla con nota prot. n. 10482 del 20/02/2018;
- l'UTA di Messina con nota prot. n. 15146 del 09/03/2018 ha inoltrato la comunicazione che questo Ufficio, a seguito della documentazione integrata dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., è impossibilitato a poter emettere parere a seguito delle incongruenze riscontrate sullo stato di fatto dell'impianto;
- la Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente – Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, mezzo PEC del 16/03/2018, con nota prot. n. 10339/18 del 16/03/2018 (Prot.

int. n. 1657 del 15/03/2018), assunta al protocollo di questa UOB con il n. 17861 del 22/03/2018, ha trasmesso copia del verbale della Conferenza di Servizi del 12/03/2018, allegando la seguente documentazione:

- All. 1 - Delega dell'istruttore Piero Catena per partecipare alla CdS del 12/03/2018 per conto dell'U.T.A. di Messina;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso mezzo PEC del 18/04/2018 la nota prot. n. 100706 del 18/04/2018, assunta al protocollo di questa UOB con il n. 24763 del 19/04/2018, con la quale invia la nota della Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. che chiede la proroga di 60 giorni per l'integrazione degli atti necessari al rilascio dell'A.U.A. richiesti nella Cds del 12/03/2018;
- la Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, mezzo PEC del 26/04/2018, ha trasmesso la nota prot. n. 15650/18 del 26/04/2018 (Prot. int. n. 2620 del 26/04/2018), assunta al protocollo di questa UOB con il n. 28524 del 09/05/2018, con la quale l'ufficio accoglie la richiesta avanzata dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., concede la proroga e decide di indire nuova CdS per il 11/06/2018 alle ore 10:00;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso mezzo PEC del 07/06/2018 la nota prot. n. 145541 del 07/06/2018, assunta al protocollo ARTA con il n. 36200 del 08/06/2018, con la quale comunica che la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. ha richiesto ulteriore proroga di 60 gg. per l'aggiornamento della conferenza di servizi; viene trasmessa anche la nota della Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, prot. n. 20776/18 del 11/06/2018 (Prot. int. n. 3629 del 08/06/2018), con la quale l'ufficio accoglie la richiesta avanzata dalla Ditta, concede ulteriore proroga e decide di indire nuova CdS per il 05/09/2018 alle ore 10:00;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso per mezzo PEC del 28/08/2018 la nota prot. n. 213094 del 28/08/2018, assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale trasmette la documentazione prodotta dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. e richiesta nella Cds del 12/03/2018;
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso per mezzo PEC del 06/09/2018 la nota prot. n. 229771 del 06/09/2018, assunta al protocollo ARTA con il n. 55150 del 06/09/2018, con la quale trasmette la nota della Città Metropolitana di Messina, VI Direzione Ambiente - Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale, prot. n. 29361/18 del 31/08/2018 (Prot. int. n. 5160 del 30/08/2018), con la quale si posticipa la **Cds di giorno 05/09/2018 a giorno 18/09/2018 alle ore 10:00;**
- il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso per mezzo PEC del 25/09/2018 la nota prot. n. 248640 del 25/09/2018, assunta al protocollo ARTA con il n. 58787 del 25/09/2018, con la quale trasmette copia del verbale n. 13 della Conferenza di Servizi del 18/09/2018 tenutasi c/o la Città Metropolitana di Messina, con allegata la seguente documentazione:
 - All. 1- Delega dell'Architetto Massimo Potenzione per partecipare alla CdS del 18/09/2018 per conto della Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c.;
 - All. 2 - Delega dell'istruttore Piero Catena per partecipare alla CdS del 20/09/2017 per conto dell'U.T.A. di Messina;
 - All. 3 - Planimetria del GeoPortale della Città di Messina, scenari evento atteso, rischio idraulico e da frana.

2. Titoli abilitativi richiesti:

La domanda di che trattasi è finalizzata, secondo quanto riportato nel modello A.U.A., al rinnovo dei seguenti titoli abilitativi, di cui al comma 1, Art. 3 del D.P.R. n.59/2013:

- ✓ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ex art. 216 D.lgs 152/06;
- ✓ Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.lgs. 152/2006.

3. Titoli abilitativi posseduti:

La Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., per l'esercizio delle attività in oggetto, è già in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- **D.R.G. n. 40 del 10/01/2007** – Autorizzazione art. 269 del D.Lgs. 152/06- rilasciato dall'ex Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con scadenza del 18/01/2022 (per il settore aria, emissioni in atmosfera);
- **D.D. n. 36 del 12/04/2012** rilasciato dall'ex Provincia Regionale di Messina, con scadenza del 28/03/2017 (per il settore rifiuti, messa in riserva R13 e Recupero R5).

Il titolo abilitativo rilasciato dall'ex Provincia Regionale di Messina risulta elencato nella Relazione Tecnica ma non risulta allegato alla documentazione trasmessa.

4. Documentazione tecnico progettuale:

La documentazione tecnico progettuale, trasmessa dal SUAP del Comune di Messina e successivamente presentata in copia cartacea e digitale (n. 2 CD) dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., con nota assunta al prot. di quest'Ufficio al n. 59401 del 14/08/2017 (documentazione richiesta con nota prot. n. 57697 del 04/08/2017), è composta dai seguenti elaborati:

- Riepilogo Pratica SUAP;
- 001-MDA Pratica
- Copia attestazione versamento oneri, diritti e spese;
- Relazione tecnica;
- Elaborati Grafici;
- All. 1- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
- All. 2- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Antimafia;
- All. 3- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la gestione dei rifiuti;
- Dichiarazione per certificato attestante che l'area non è compresa in zone esondabili, instabili e alluvionali comprese nelle fasce A e B del PAI;
- Dichiarazione per certificato attestante inesistenza pozzi ad uso potabile nel raggio di mt. 200;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compatibilità e certificato di destinazione urbanistica;
- Incarico per la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica allo sportello unico attività produttive;
- Dichiarazione per certificato assenza vincoli ambientali di cui alla legge n. 1497/39- Legge 431/85 e R.D. n. 3267/23;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che l'area non è sottoposta a sequestro giudiziario e/o amministrativo;
- Domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 - scheda C1;
- Procedure semplificate ex art. 216 del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. – D.M. del 05/02/98-scheda G;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà requisiti morali;
- Relazione valutazione impatto acustico;
- Accettazione incarico responsabile tecnico;
- Documentazione fotografica;

La documentazione cartacea tecnico progettuale integrata dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., con nota assunta al protocollo di questa UOB al n. 77176 del 03/11/2017, con la quale si trasmette la documentazione richiesta dall'UTA di Messina (nota prot. 64974 del 18.09.2017), è composta dai seguenti elaborati:

- D.D.G. n. 40 del 10.01.2007 – Autorizzazione art. 269 D. Lgs. 152/06 – Ditta Pitale Antonino&C. s.n.c.- Messina;
- Relazione integrativa e rilievo fotografico
- Tavola B.1;
- Tavola B.2;
- Tavola B.3
- Documento di valutazione dei rischi;
- Relazione dimensionamento sistema accumulo acque di prima pioggia.

La documentazione cartacea tecnico progettuale integrata dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c.,

con nota assunta al protocollo di questa UOB al n. 14051 del 06/03/2018, con la quale si trasmette la documentazione richiesta dall'UTA di Messina (nota prot. 10482 del 20/02/2018), è composta dai seguenti elaborati:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà del tecnico incaricato richiesta con nota prot. n. 10482 del 20/02/2018;
- Relazione dimensionamento sistema di accumulo (relazione integrativa-sostitutiva);
- Tavola B.4;
- Tavola B.5;

La documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c., tramite il *SUAP del Comune di Messina*, mezzo PEC del 28/08/2018, nota prot. n. 213094 del 28/08/2018 assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale si trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018, è composta dai seguenti allegati:

Identificativo file (PDF)	Specifica contenuti	Note
02103130833-13062017-2245.SUAP.PDF.P7M	Riepilogo pratica SUAP	
02103130833-13062017-2245.SUAP.PDF.P7M	Descrittore pratica XML	
prot.-213094-del-28.08.pdf	Prot. 213094 del 28.08.2018	
2018-07-30Tav-b1-revisione.pdf.p7m	Inquadramenti territoriali etc.	Tavola B1
2018-07-30tav-b2-revisione.pdf.p7m	Planimetria generale, etc.	Tavola B2
2018-07-30tav-b3-abbatt-polveri-integr-sostit.pdf.p7m	Planimetria abbattimento delle polveri	Tavola B3
2018-07-30tav-b4-PAI-inondazione-con-rif-catastale.pdf.p7m	Stralcio PAI inondazioni con indicazioni catastali	Tavola B4
2018-07-30tav-b5-viabilita-secondaria-di-accesso.pdf.p7m	Planimetria viabilità secondaria	Tavola B5
2018-07-30tav-b5-schema-raccolta-acque-integrativo.pdf.p7m	Planimetria schema raccolta acque di pioggia e di dilavamento	Tavola B6
2018-07-30-Tav-A-relaz-Autorizz-PITALE.pdf.p7m	Relazione tecnica sostitutiva	
2018-07-30-Tav-A2-Rel-te-regimentazione-acque-integrativa-sostitutiva.pdf.p7m	Relazione dimensionamento sistema accumulo acque di prima pioggia	
2018-07-30-tav-A4-doc-fotografica-impianto.pdf.p7m	Documentazione fotografica impianto	
Autorizz-transito-temp-GC-2018.pdf.p7m	Presa d'Atto Genio Civile	
dichiarazione-corrispondenza-dei-luoghi.pdf.p7m	Dichiarazione di corrispondenza dei luoghi	
2018-07-30-tav-A3-doc-fotografica-strada.pdf.p7m	Documentazione fotografica strada secondaria	

5. Riferimenti normativi:

Le norme di riferimento, per quanto riguarda le competenze di questo Ufficio, sono:

- a) D.lgs. n. 152 del 3/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- b) D.lgs. n. 128 del 29/06/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno

2009, n. 69”;

- c) D.A. 175/GAB del 09/08/2007 “Nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- d) D.A. 24/09/2008 “Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico”;
- e) L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, comma 110, “Soppressioni delle Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente”;
- f) D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”;
- g) D.lgs. n. 152 del 3/04/2006, capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza;
- h) D.lgs. n. 152 del 3/04/2006, art. 113 “Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”.

6. Ubicazione:

Come riportato nell'ultima relazione trasmessa dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. (tramite il SUAP del Comune di Messina, mezzo PEC del 28/08/2018, nota prot. n. 213094 del 28/08/2018, assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale si trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018).

L'area in esame ricade in C.da Rocche Mulino, Villaggio Rodia del Comune di Messina. Catastralmente l'area dedicata alle operazioni di messa in riserva e recupero è censita con la particella n. 32 del Foglio di Mappa n° 26 del N.C.T. del Comune di Messina, per una superficie complessiva di circa mq. 5.050. La superficie dedicata all'attività di recupero e riutilizzo dei rifiuti inerti non pericolosi (R5-R13) ha un'estensione totale di circa mq. 363. Mentre quella destinata all'area di vagliatura di materiale proveniente da cava misura circa mq. 540.

7. Descrizione dell'attività di messa in riserva R13 a servizio delle operazioni di recupero R5:

Dall'ultima relazione tecnica trasmessa dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. (tramite SUAP del Comune di Messina, mezzo PEC del 28/08/2018, nota assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale si trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018) e dalle planimetrie si evince che l'impianto è organizzato con muri in cls semplice per la costituzione dei box ed è dotato dei seguenti settori di stoccaggio per i rifiuti:

1. R13 Messa in Riserva autonoma, distinta in settori di stoccaggio per i rifiuti:

- settore di deposito temporaneo;
- 3.1 rifiuti di ferro acciaio e ghisa (nuova area);
- 6.1 rifiuti di plastica (nuova area);
- 7.1 rifiuti di demolizione e costruzione;
- 7.31bis rifiuti di terre e rocce di scavo
- 9.1 rifiuti di legno

2. R5 Recupero/Riutilizzo di altre sostanze inorganiche, effettuato tramite gli impianti di frantumazione (benna frantumatrice di tipo mobile) e vagliatura presenti in azienda.

L'attività è autorizzata per un quantitativo complessivo annuale di 3.000 tonnellate, corrispondente alla classe VI di cui al DM 350/98. Tale quantità si riferisce anche all'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione R5.

Il ciclo di lavorazione può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- messa in riserva R13 su una superficie di circa 168 mq di cui:

- o 17 mq settore di deposito e conferimento
- o 151 mq deposito e messa in riserva così distinti:
 - o circa mq 9 per la tipologia 3.1 rifiuti di ferro;
 - o circa mq 9 per la tipologia 6.1 rifiuti di plastica;
 - o circa mq 27 per la tipologia 7.1 rifiuti da demolizione;
 - o circa mq 27 per la tipologia 7.31bis terre e rocce di scavo;
 - o circa mq 17 per la tipologia 9.1 rifiuti di legno;

- recupero R5, su una superficie così distinta:


- o circa mq 540 dedicata al recupero di rifiuti inerti con l'impianto di vagliatura a nastri Torreggiani di materiale di cava;
- o circa mq 134 è dedicata alla frantumazione e allo stoccaggio delle materie prime prodotte dall'attività primaria e dalle materie prime seconde prodotte dall'attività di recupero R5;
- o circa mq 11 dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività R5.

Ciclo produttivo

- caricamento tramoggia;
- frantoio a mascelle;
- nastro trasportatore

Prodotti finiti

- Terra
- Inerti
- Misto stabilizzato
- Pietrischetto
- Graniglia
- Sabbia



8. Scarichi idrici:

Secondo quanto riportato nell'ultima relazione tecnica trasmessa dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. (tramite SUAP del Comune di Messina, mezzo PEC del 28/08/2018, nota assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale si trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018) e nella relazione dimensionamento sistema di accumulo acque di prima pioggia si evince che dalle operazioni di messa in riserva non si producono acque di risulta. Le uniche acque sono quelle dovute alla caduta delle acque meteoriche e da dilavamento di rifiuti.

Per la gestione delle acque sopra citate è stato realizzato un impianto di trattamento. Nell'impianto l'intera area (R5, R13, viabilità interna e area di vagliatura e selezione inerti) risulta pavimentata mediante battuto di cemento, con pendenza di circa il 2%, che convoglia le acque verso i pozzetti di raccolta e da qui le acque confluiscono in apposite vasche di decantazione. Successivamente, mediante pompa sommersa l'acqua viene inviata al disoliatore e una volta purificata viene inviata tramite pompa a un serbatoio (2.000 Lt.) e infine inviata in un serbatoio di accumulo a monte (10.000 Lt.). Il sistema di trattamento è dotato di pozzetto per il prelievo dei campioni di controllo e ispezione. Il sistema di raccolta delle acque è a ciclo chiuso. Esse vengono riutilizzate per alimentare n. 11 nebulizzatori utilizzati per abbattere le polveri prodotte nell'impianto.

9. Emissioni in atmosfera:

Nell'elaborato dell'ultima relazione tecnica trasmessa dalla Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. (tramite SUAP del Comune di Messina, mezzo PEC del 28/08/2018, nota assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale si trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018) viene riportato che le emissioni in atmosfera sono diffuse e si limitano a:

- emissioni in atmosfera dei mezzi d'opera in fase di lavoro,
- polveri derivanti dal transito dei mezzi meccanici.

Le emissioni in atmosfera riguardano esclusivamente i gas di scarico derivanti dai mezzi meccanici all'interno del cantiere."

10. Sistema abbattimento polveri:

Da come descritto negli elaborati "Tavola B3 e B6", nelle aree dedicate all'attività R13, dell'attività R5 e vagliatura inerti, è installato un sistema di raccolta e nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento polveri dei rifiuti pulverulenti, costituito da ugelli irrigatori opportunamente collocati in modo tale da coprire tutti i settori interessati al deposito di messa in riserva dei rifiuti inerti e recupero.

Visto l'art. 113 del D.lgs. 152/06 "Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia" e ss.mm.ii.;

visto l'art. 269 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" e ss.mm.ii.;

esaminati gli elaborati progettuali trasmessi;

tenuto conto del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 20/09/2017;

tenuto conto del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12/03/2018;

tenuto conto del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/09/2018;

considerato che lo stabilimento in esame non presenta emissioni convogliate ma solo emissioni di polveri diffuse;

ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013;

ritenuto altresì di considerare il presente parere e la conseguente Autorizzazione Unica finale, suscettibili di revoca o modifica ed in ogni caso subordinati alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

lo scrivente Ufficio, preso atto di quanto richiesto, esaminata in particolare l'ultima integrazione documentale pervenuta in formato digitale (inviata tramite SUAP del Comune di Messina, mezzo PEC del 28/08/2018, nota assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018), preso atto di quanto dichiarato, per quanto di propria competenza, specifica che:

✓ per lo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., **NON ESPRIME PARERE** in quanto:

- per le acque provenienti dai servizi igienici degli Uffici, non è stata prodotta nessuna documentazione;
- per le acque meteoriche, in riferimento alle soluzioni prospettate e descritte negli elaborati "Tavola B3 e B6", dell'ultima documentazione trasmessa, facendo riferimento ad un impianto a ciclo chiuso le suddette acque non sono soggette a regime autorizzatorio in quanto non recapitano in un corpo recettore finale;

✓ per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.**

SONO DA RISPETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:

- a. comunicare a questo Ufficio l'avvenuto completamento dei lavori di realizzazione della strada di accesso a monte e il ripristino del muro d'argine che delimita l'impianto, per garantire la funzionalità idraulica, così come da nota di presa d'Atto del Genio Civile di Messina, presente agli atti (prot. uscita n. 01315533 del 13/06/2018);
- b. l'accesso all'impianto deve avvenire dalla strada a monte, così come riportato nella planimetria -Tavola B5- (inviata tramite SUAP del Comune di Messina, mezzo PEC del 28/08/2018, nota assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018);

- c. rispetto dei codici CER (D.M. 05/02/1998);
- d. i rifiuti non pericolosi (provenienti dall'attività) da immettere nel ciclo lavorativo, siano privi di amianto e di fibre ad esso collegate e/o riconducibili e che, tra le polveri in emissione, le sostanze non superino i limiti imposti dalla normativa vigente;
- e. rispetto delle norme e delle direttive contenute nell'allegato V, parte I, della parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le emissioni diffuse;
- f. l'impianto per lo smaltimento delle acque meteoriche e di dilavamento contenga, altresì, uno specifico piano di manutenzione che ne garantisca la funzionalità nel tempo dello stesso;
- g. rispetto delle norme tecniche di cui agli artt. 128, 129, 130 di cui al capo III sez. II del D.lgs. 152/06;
- h. rispetto di quanto previsto dal D.A. n. 409/17 del 14/07/1997, riguardo al controllo delle emissioni diffuse;
- i. i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.);
- j. osservanza del D.A. 24/09/2008 n.154/GAB "Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico";
- k. la Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Struttura Territoriale A.R.P.A. di Messina e Città Metropolitana di Messina, competenti per territorio e all'Area 2-U.O.B. A.2.7 U.T.A. di Messina/DRA), sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento delle emissioni diffuse al fine della loro efficacia;
- l. vengano realizzati con periodicità annuale le misurazioni delle emissioni inquinanti, dandone preavviso all'A.R.T.A., all'Ufficio AUA della Città Metropolitana di Messina, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006;
- m. osservanza di quanto disposto dall'art. 2 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, che in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del D.lgs. 152/06 e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, nella regione sono fissati per le polveri totali i seguenti valori limite massimi di emissione:
 - a) *Aree ad elevato rischio di crisi ambientale*
polveri totali (PTS): 20 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
 - b) *Altre aree*
polveri totali (PTS): 40 mg/Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)
- n. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia.

Inoltre si riporta, a titolo esemplificativo, un elenco delle misure da adottare per l'abbattimento delle emissioni diffuse:

- a) garantire l'umidificazione costante del materiale trattato nel corso dell'intero ciclo di lavorazione;
- b) provvedere alla bagnatura delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
- c) la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
- d) limitare il più possibile la velocità di transito degli automezzi all'interno dell'area di lavoro;
- e) assicurare la presenza di sistemi di copertura dei cassoni degli automezzi di trasporto dei materiali polverulenti per evitare la dispersione colica di polveri dal materiale in essi contenuto;
- f) assicurare un'adeguata altezza di caduta del materiale durante le operazioni di scarico dagli automezzi di trasporto, in modo da limitare la dispersione di polveri;
- g) prevedere lo stoccaggio dei cumuli di materiale nelle aree più riparate dal vento o l'eventuale

copertura degli stessi con stuoie, inerbimenti o teli, nel caso in cui tali misure non fossero attuabili, dovrà essere garantita un'adeguata umidificazione dei cumuli;

- h) ridurre l'altezza dei cumuli;
- i) in tutte le fasi delle lavorazioni, se i nastri trasportatori del materiale non risultano coperti, dovrà sempre essere garantita la funzionalità dei nebulizzatori o in alternativa degli irrigatori mobili per il contenimento delle polveri derivanti dalle fasi di carico, scarico e movimentazione dei materiali.

Il gestore dell'attività dovrà altresì garantire:

- che i sistemi di abbattimento delle polveri vengano mantenuti in perfetta efficienza, effettuando con regolarità tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari;
- in caso di anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, dovranno essere sospese le relative lavorazioni, per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

Avvertenze

Il presente parere riguarda i titoli abilitativi di competenza di questo Ufficio, ovvero emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06) e smaltimento acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, la Ditta potrà applicare altre *opzioni* (opportunamente documentate) e comunque, concordate con l'ARPA Sicilia-Struttura Territoriale di Messina (S.T.A.R.P.A.). Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente *parere* o in autorizzazione o comunque pertinente sia modificata o integrata, la Ditta dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di formazione riconosciuti in sostituzione della precedente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere, si rimanda agli elaborati ad esso allegati, ai contenuti e alle prescrizioni tecniche del D.lgs. 152/06 e dalle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Gli Organi di controllo (Città Metropolitana e S.T.A.R.P.A. di Messina) effettueranno la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, con periodicità almeno annuale, anche in concomitanza con gli autocontrolli periodici a carico della ditta.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Il presente parere fa univoco riferimento agli elaborati progettuali trasmessi in formato digitale, (tramite *SUAP del Comune di Messina*, mezzo PEC del 28/08/2018, nota assunta al protocollo ARTA al n. 53282 del 29/08/2018, con la quale la Ditta Pitale Antonino & C. s.n.c. trasmette la documentazione richiesta nella Cds del 12/03/2018).

S'invita a trasmettere all'Area 2 e a questo Ufficio del Dipartimento Regionale dell'Ambiente copia del provvedimento che sarà rilasciato.

Messina, **27 SET. 2018**

L'Istruttore Direttivo
Dott. Piero Catena

Il Dirigente dell'U.T.A. - Messina
Ing. Giampaolo Nicocia



CITTÀ DI MESSINA
AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE - SANITA'

Prot. n. 269765

Messina, 15/10/2018

AL SERVIZIO ALLE IMPRESE
 SUAP

E, P.C. ALLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
 VI° DIREZIONE AMBIENTALE

OGGETTO: *DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – RINNOVO
 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA FOGNATURA.*

DITTA: *PITALE ANTONINO & C.*

RIFERIMENTO PRATICA SUAP: *PROT. N. 184350 DEL 20/07/2017 E
 SUCCESSIVE INTEGRAZIONI*

NULLA OSTA

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette a codesto SUAP il nulla osta con prescrizioni, espresso da questo Dipartimento, per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, con validità per quattro anni, nel torrente Rodia, delle acque di seconda pioggia provenienti dal piazzale di pertinenza all'impianto in oggetto.

L'Istruttore tecnico ambientale
 (Dott.ssa Simonetta BUEMI)

L'Istruttore Tecnico
 (Ing. Giuseppe FRIGIONE)



VISTO il Funzionario
 (Sig. Giovanni LA CAVA)

Il Dirigente del Dipartimento
 (Dott. Romolo DELL'ACQUA)



CITTA' DI MESSINA

AREA TECNICA
DIPARTIMENTO AMBIENTE E SANITÀ-

Prot. n° 269765

Messina, 15/10/2018

IL DIRIGENTE

VISTA la nota trasmessa dal **S.U.A.P.** con **prot. n. 184350 del 20/07/2017**, per il rilascio dell'atto di competenza di questo Dipartimento, la domanda di rinnovo A.U.A. presentata dal Sig. Pitale Antonino n.q. di socio amministratore della Società Pitale Antonino & C. snc con referente tecnico A.U.A. Il Sig. Potenzone Massimo n.q. di tecnico estensore della pratica A.U.A., intesa ad ottenere **il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale** relativa all'esercizio dell'attività di produzione Inerti, con annessa attività di messa in riserva **R13** e di recupero **R5**, svolta nell'impianto sito a Messina, in località Rocca Mulino Villaggio Rodia;

VISTA la nota protocollo di cui sopra, con la quale la ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa ad attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi;

VISTA la documentazione allegata alla nota **S.U.A.P. prot. n. 285010 del 15/11/2017** comprensiva di:

- relazione di dimensionamento sistema di accumulo acque di prima pioggia, nella quale si specifica che le piogge insistenti sulle superfici occupate dall'impianto possono essere definite "acque meteoriche dilavanti non contaminate" e che tali "acque meteoriche dilavanti derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive, ossia le strade pubbliche e private, di piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali" e nella quale è previsto un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia insistenti all'interno dell'area dell'impianto, nonostante si tratti di aree non adibite allo svolgimento di attività produttive;

VISTA la nota **prot. n. 79843 del 27/03/2018** con allegato verbale della Conferenza di Servizi tenutosi il **12/03/2018** nel quale il Dipartimento Ambiente e Sanità evidenzia la carenza della descrizione della canalizzazione delle acque di prima pioggia relativo all'impianto di cui trattasi;

VISTA la nota **prot. n. 144805 del 07-06-2018** con la quale il **Dipartimento Ambiente e Sanità** fa presente al **S.U.A.P.** che la Società Pitale Antonino & C. s.n.c. non ha prodotto le integrazioni progettuali richieste in sede di Conferenza di Servizi del **12/03/2018**;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta a questo Dipartimento in data **28/08/2018 prot. n. 213094** comprensiva di:

- Relazione di dimensionamento Sistema di Accumulo Acque di Prima Pioggia (Revisione **30/07/2018**) redatta dall'Arch. Massimo Potenzzone nella quale si specifica che l'intero impianto di recupero delle acque è dimensionato per la captazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle due attività **R13/R5** mediante 3 pozzetti di raccolta e impianto di sezionamento e vagliatura inerti provenienti dalla cava, nonché dalla viabilità interna percorsa da automezzi e mezzi d'opera e che viene previsto un trattamento delle acque di prima e seconda pioggia mediante 3 pozzetti di raccolta;

- Relazione tecnica con descrizione del sistema di regimentazione delle acque piovane riutilizzate in un ciclo chiuso per l'abbattimento delle polveri dello stesso impianto redatta dall'Arch. Massimo Potenzzone e con la descrizione dell'intero impianto di recupero delle acque costituito da pozzetti di raccolta, condotte interne che convogliano le acque nella vasca di raccolta dove avviene la separazione delle parti solide e disoleate riportate nel serbatoio idrico a monte e così rientrano nel ciclo chiuso, con le relative superfici coinvolte, cioè area attività R13/R5 da 363 mq, area impianto di sezionamento e vagliatura inerti provenienti dalla cava da 540 mq e area interessata da viabilità interna percorsa da automezzi e mezzi d'opera per una superficie complessiva di 1200 mq;

- Schema Generale Recupero e Regimentazione acque di Pioggia e di Dilavamento redatto dall'Arch. di cui sopra, con il posizionamento dei pozzetti di raccolta, 3 cisterne interrate, disoleatore e serbatoio raccolta acque limpide disoleate, con tutte le relative pendenze relative delle varie aree coinvolte;

VISTA la nota **S.U.A.P. prot.n. 246136 del 24/09/2018** con allegato verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il **18/09/2018** presso la sede della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Messina sita in via Lucania, n. 20;

VISTO l'art. 40 della L.R. n. 27/86;

VISTO l'art.113. del D. Lgs. n. 152/06;

VISTO l'art. 124, comma 9 del D. Lgs. n. 152/06;

Fatti salvi i diritti dei terzi;

NULLA OSTA


al rilascio del **rinnovo** dell'**Autorizzazione allo scarico**, nel torrente Rodia, delle acque di sfioro di seconda pioggia provenienti dal piazzale di pertinenza all'impianto sito a Messina, in località Rocca Mulino Villaggio Rodia, previo trattamento delle predette acque mediante apposito impianto, di cui alla planimetria ed alla relazione tecnica illustrativa sopra citati e che dovranno far parte integrante del provvedimento di autorizzazione, con **validità di quattro anni** a decorrere dalla data del predetto rilascio ed alle seguenti prescrizioni:

- **Che** in occasione di eventi piovosi, non venga depositata merce nel piazzale o che vengano adottate modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il contatto della stessa con le acque meteoriche;
- **Che** venga assicurata nel tempo, una perfetta tenuta stagna dell'impianto di trattamento e una perfetta tenuta impermeabile del piazzale in considerazione dell'eventuale passaggio di mezzi pesanti, in modo da proteggere l'impianto e il terreno circostante ed eventuali falde da infiltrazioni;
- **Che** il muro d'argine, facente parte del complesso delle opere di sistemazione idraulica del corso d'acqua, per la parte a confine con l'area di pertinenza dell'edificio industriale, dovrà essere mantenuto sempre in perfetto stato d'efficienza;
- **Che** la stessa Ditta rimarrà responsabile per eventuali danni causati alle proprietà pubbliche e private, in relazione alla mancata osservanza di quanto sopra;
- **Che** lo scarico di cui trattasi rispetti, nel tempo, i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di scarichi al di fuori della rete fognaria comunale;

- **Che** venga comunicato il nominativo del gestore dell'impianto di depurazione;
- **Che** venga predisposto un registro di manutenzione e controllo dell'impianto con particolare riferimento al periodico recupero di eventuali oli e fanghi dalle acque inviate allo scarico;
- **Che** il pozzetto d'ispezione per il prelievo campioni, in entrata ed in uscita dal depuratore, sia reso sempre accessibile;
- **Che** venga assicurata, nel tempo, l'efficienza e funzionalità dell'impianto di cui trattasi;
- **Che** vengano eseguiti periodici controlli analitici sulle acque scaricate;
- **Che** non venga apportata alcuna variazione al sistema di trattamento rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica illustrativa prodotta, senza il preventivo parere e/o autorizzazione degli Uffici competenti;
- **Che** gli scarichi oggetto del presente provvedimento vengano immessi, previo rilascio della relativa autorizzazione, nella rete comunale delle acque bianche non appena questa verrà attivata.

L'istruttore tecnico ambientale
(Dott. ssa Simonetta BUEMI)

L'Istruttore Tecnico
(Ing. Giuseppe FRIGIONE)



VISTO il Funzionario
(Sig. Giovanni LA CAVA)

Il Dirigente del Dipartimento
(Dott. Romolo DELL'ACQUA)



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015)

VI DIREZIONE "AMBIENTE" – Servizio Controlli Gestione Rifiuti

Via Lucania n. 20, 98124 Messina - Tel. 0907761957 – fax 0907761958

protocollo@pec.prov.me.it

Prot. n. 12 Data 20/11/2018

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 20 DEL 20/11/2018

Oggetto: Ditta "PITALE ANTONINO & C. S.n.c." – Provvedimento di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, al n. 11/18, ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso lo stabilimento sito in Contrada Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare:
- "all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante "Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce "z.b", non figurano gli impianti di messa in riserva ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto";
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce Modifiche alla Parte IV del Decreto Legislativo n° 152/2006";
- VISTO** il D.M.A. n. 72 del 05.02.199 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate che i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il D.M.A. n. 161 del 12.06.2002, ad oggi vigente, emanato in attuazione degli artt. 31 e 33 dell'abrogato D. Lgs n. 22/97 (oggi artt. 214-216 del D. Lgs n. 152/06), che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, recante "indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che ha disposto, in particolare, all'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 sub-allegato 1 e 2 sub-allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

VISTO il D. Lgs 151/2005 e ss. mm. ii., recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (A.E.E.), nonché' allo smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

VISTO il D.M. Ambiente 28 marzo 2018, n. 69, recante "Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184 ter, comma 2, D. Lgs 152/2006;

VISTA l'autorizzazione D.D.G. n. 40 del 10/01/2007 (avente validità fino al 2022) concessa dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/06, alla ditta "PITALE ANTONINO & C. S.n.c", per il proseguimento delle emissioni diffuse in atmosfera derivanti dall'attività di vagliatura di materiale inerte svolta in Contrada Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 36 del 12/04/2012, avente validità fino alla data del 28/03/2017, emessa dalla Direzione Ambiente e Politiche Energetiche della Provincia Regionale di Messina (oggi Città Metropolitana), con la quale ditta "PITALE ANTONINO & C. S.n.c." è stata iscritta al n. 133 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e dell'attività di recupero R5 (all. C D.Lgs n. 152/06) di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., presso l'impianto ubicato in Contrada Rocche Mulino Villaggio Rodia del Comune di Messina;

VISTA l'istanza della ditta "PITALE ANTONINO & C. S.n.c." e ss.mm.ii., pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente in delega alla CCIAA di Messina con nota assunta al protocollo generale di questo Ente in data 14/07/2017 al nr. 0024979/17, volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del comma 1 lett. c), e) e g) dell'art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l'esercizio dell'attività di produzione inerti, con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, svolta nell'impianto sito in Località Rocche Mulino Villaggio Rodia nel Comune di Messina;

VISTA la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 20/11/2018 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione rifiuti ed Autorizzazione, acquisita agli atti del fascicolo della <PITALE ANTONINO & C. S.n.c.>, nella quale risulta che, la documentazione presentata dalla stessa ditta soddisfa i requisiti per l'iscrizione al Registro Provinciale dei recuperatori Rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.Lgs n. 152/06, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Località Rocche Mulino Villaggio Rodia nel Comune di Messina;

VERIFICATO che la ditta è in regola con i versamenti relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per l'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (a servizio R5) per l'anno 2018, effettuati in data 19/11/2018;

VERIFICATO che la richiesta della ditta di che trattasi trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;

VISTA la legge n. 241 del 07/08/2017 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

VISTA la L.R. n° 8 del 24 marzo 2014 che istituisce i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane attribuendo ad essi, nelle more dell'approvazione della legge di cui all'art. 2, le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici;

VISTA la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

VISTO l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTO l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo Statuto Provinciale.

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

- RITENERE** quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;
- RITENERE** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- PROCEDERE** ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., all'iscrizione della ditta <PITALE ANTONINO & C. S.n.c.> al n. 11/18 del registro provinciale recuperatori rifiuti di questo Ente, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in Riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., i cui dati sono i seguenti:
- Sede legale: Messina Via Belvedere Villaggio Gesso n. 154/A;
 - Sede Impianto: Messina Contrada Rocche Mulino Villaggio Rodia;
 - Iscrizione alla Camera di Commercio di Messina in data 07/12/1998 al REA ME 170323;
- EMETTERE** nuovo provvedimento relativo alla ditta "PITALE ANTONINO & C. S.n.c.", per l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero di rifiuti non pericolosi, presso l'impianto ubicato in Contrada Rocche Mulino Villaggio Rodia nel Comune di Messina
- STABILIRE** che l'esercizio dell'attività di Recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), deve essere effettuato secondo i dati di cui alla citata relazione istruttoria, che richiama le modalità operative illustrate negli elaborati progettuali presenti in atti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte III-IV e V del D. Lgs n. 152/06 ss.mm.ii. e relativi decreti di attuazioni;
- AUTORIZZARE** l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06) di rifiuti inerti non pericolosi (all. 1 D.M.A. 05/02/1998), nell'impianto ubicato in Località Rocche Mulino Villaggio Rodia nel Comune di Messina, relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti inerti non pericolosi individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

R13 MESSA IN RISERVA (A SERVIZIO ATTIVITA' R5)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301]	7.500
7.2	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408 [010410] [010413]	1.400
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo"	[170302] [200301]	1609
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	4.490
per una quantità complessiva annuale pari a tonn 14.999 prevista alla classe IV del D.M.A. n. 350/98.			

R5 RECUPERO/RICICLO

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Q.tà/annua tonnellate
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101][170102][170103][170107][170802][170904][200301]	7.500

7.2	Rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	1.400
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302]] [200301]	1609
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	4.490
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 14.999 prevista alla classe IV del D.M.A. n. 350/98.			

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero (allegato C del D. Lgs n. 152/06) nell'impianto sito in Località Rocche Mulino Villaggio Rodia nel Comune di Messina, venga effettuato:

- a) in zona individuata catastalmente individuata al foglio di mappa n. n. 26 particella n. 32 e relativi particelle 31-34-35- ricadente in zona "E" agricola;
- b) secondo le disposizioni di legge di cui alla parte III-IV-V del D. Lgs n. 152/06 e relative norme tecniche di attuazione;
- c) secondo le modalità operative descritte nella documentazione presentata dalla ditta "PITALE ANTONINO & C. S.n.c." agli atti di questo Ufficio e secondo quanto riportato nelle soprastanti tabelle.
- d) secondo le prescrizioni espresse dagli enti di competenza nelle conferenze svolte sulla istanza e relativa documentazione presentata dalla ditta per il rilascio A.U.A. di cui al D.P.R. n. 59/2013.

Nella fattispecie, l'impianto di vagliatura e di recupero insiste nella particella 32 e presenta una superficie complessiva di circa 5050 mq, di cui:

- 1) un'area di circa mq 540 dedicata alla vagliatura di materiale proveniente da cava;
- 2) un'area circa 365 dedicata all'impianto di recupero R13 ed R5, ovvero:
 - un settore di circa 168 mq scoperti, dedicato al conferimento dei rifiuti conferiti nel sito;
 - un settore di circa 106 mq, suddiviso in quattro comparti, ove avviene il conferimento, la prima separazione e lo stoccaggio per le tipologie dei rifiuti inerti di cui alla soprastante tabella a);,;
 - due settori, rispettivi di mq 25 e mq 33 per lo stoccaggio della materia prima prodotta dal trattamento R5 divisa per tipologia di utilizzo;
- e) secondo le prescrizioni di cui all'autorizzazione D.D.G. n. 40 del 10/01/2007;

DISPORRE che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...*) e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, deve darne comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti;

DISPORRE 1) che la ditta presenti, con cadenza trimestrale una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti riportati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

2) che la ditta trasmetta a questo Ufficio, anche a mezzo fax, l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuale al registro provinciale dei recuperatori rifiuti, ai sensi del D.M.A. n. 350/98, che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno;

3) che la ditta ottemperi a tutti gli adempimenti e le indicazioni previste dalle norme in materia ambientale relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla compilazione di formulari di identificazione ecc.;

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), che verrà emessa da parte del competente Ufficio Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria di questa VI Direzione Ambiente;

DISPORRE 1) che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii. e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto e, in particolare:

- a) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.6, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, devono:
- b) essere sottoposti al test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M.A. n. 186/06;
- c) rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, secondo la quantità autorizzata riportata nella soprastante tabella R5;
- d) che i prodotti (ex materie prime seconde) ottenuti devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti., secondo gli elaborati progettuali presenti in atti.
- e) le caratteristiche dei "prodotti" (ex m.p.s.) per l'edilizia, ottenute dal trattamento R5 dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi a quanto previsto all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

DISPORRE

che l'esercizio delle suddette operazioni di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi " e relativa messa in riserva R13, fatti salvi *"ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali*, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06", **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

- a) parte quarta, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", di competenza della scrivente Direzione Ambiente;
- b) parte III, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- c) parte V, recante "La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività". In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;
- 2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva richiesta, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;
- 3) D.lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- 4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...";
- 5) D.lgs n. 230/95 del 17/03/1995 (art. 157) e ss.mm.ii.), afferente la "sorveglianza radiometrica su materiali e rottami;
- 6) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

DISPORRE

che l'esercizio delle attività R13-R5 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nell'allegato al presente provvedimento, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti-Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

PRESCRIVERE che l'inizio dell'attività di recupero R5 e relativa messa in riserva R13 a servizio della suddetta operazione di recupero, resta subordinato:

- a) alla produzione di perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere, così come riportate negli elaborati progettuali presenti agli atti di questa Direzione Ambiente, secondo i tempi e le modalità previste nel provvedimento A.U.A. in corso di rilascio;
- b) alla verifica sui luoghi parte dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti di questa Direzione Ambiente, nell'ambito delle competenze di cui alla parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE

la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE

la produzione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta

Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 406415 del marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Ditta di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DISPORRE che l'iscrizione al registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all'art. 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti di legge. Tale sospensione è efficace anche in assenza di un formale provvedimento, così come disposto all'art. 3 comma 3 del D.M.A. n. 350/98;

DARE ATTO che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti:

DARE ATTO che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

DARE ATTO che il presente atto sostituisce i provvedimenti precedentemente rilasciati da questa Amministrazione;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina 20/11/2018

Il Resp. Ufficio Contr. Gest. Rifiuti
Per. Ind. Eugenio Faraone

Il Funz. Resp. Serv. Contr. Gest. Rifiuti
Dott.ssa Concetta Sarlo